

In questo numero:

Decorrenza Versamenti
Nuovo modulo "Accensione rapporto aziendale"
La "rivalutazione" del TFR da versare ai Fondi
Adesioni tramite silenzio—assenso (silenti)
Aspetti operativi. La nuova distinta di contribuzione

Decorrenza Versamenti***Disposizioni di legge e regolamentazione di Solidarietà Veneto.***

Riprendiamo di seguito quanto evidenziato nel corso dei sei mesi appena terminati.

I decreti interministeriali del 30 gennaio 2007 prevedono quanto di seguito riportato per stralcio:

CAPO I "Espressione della volontà del lavoratore circa la destinazione del TFR maturando"; Art. 1 "Modalità di espressione della volontà del lavoratore circa la destinazione del TFR maturando", comma 2, lettera a) si prevede che **"in caso di esplicito conferimento del TFR ad una forma di previdenza complementare, (...) il datore di lavoro provvede al versamento del TFR a tale forma, unitamente agli altri contributi eventualmente previsti, a decorrere dal 1° luglio 2007, anche con riferimento al periodo compreso tra la data di scelta del lavoratore e il 30 giugno 2007"**

Ne deduciamo la decorrenza della contribuzione da TFR ("unitamente agli altri contributi eventualmente previsti") **dal mese di adesione.**

La regolamentazione di Solidarietà Veneto, che dispone la decorrenza dei versamenti dal mese successivo a quello dell'adesione (cioè della sottoscrizione e contemporanea convalida del modulo di adesione da parte dell'azienda), vale **"salvo diverse disposizioni di legge"** conseguentemente, per l'azienda, in questa fase risulta maggiormente tutelante (e tra l'altro anche più agevole dal punto di vista operativo) effettuare le trattenute dei contributi "azienda" e "lavoratore" con decorrenza contemporanea a quanto effettuato per il TFR (dal mese dell'adesione).

Sappiamo peraltro che per alcuni altri Fondi sono previsti meccanismi ibridi per l'attivazione delle trattenute. Dal punto di vista di Solidarietà Veneto, risulta comunque accettabile, come ipotesi "di ripiego" un versamento di contributi (azienda e lavoratore) trattenuti secondo la regolamentazione standard (cioè di norma dal mese successivo) ferma restando peraltro la decorrenza "dal mese dell'adesione" per il TFR. Se dunque all'azienda risultasse più agevole questo percorso il Fondo non può che prenderne atto.

Riassumiamo quindi le ipotesi percorribili:

1. decorrenza dal mese relativo all'adesione (TFR, contributi azienda e lavoratore). *Ipotesi consigliata.*
2. decorrenza dal mese relativo all'adesione per il TFR; decorrenza dal mese successivo per contributi azienda e lavoratore. *Ipotesi accettabile.*

Molti consulenti chiedono poi lumi circa i criteri da praticare nei mesi che seguiranno. Anche in questo caso, come nella fattispecie appena esposta, la regolamentazione standard di Solidarietà Veneto sarà applicabile **salvo diverse previsioni di legge.** Occorre quindi fare dei distinguo:

CASO A. Iscrizioni collegate a compilazione di mod. TFR2. Si tratta di una casistica disciplinata dai decreti per cui, in questo caso, varrà anche per il futuro quanto sopra descritto con riferimento ai sei mesi transitori.

CASO B: iscrizioni non collegate a compilazione di mod. TFR2.

Possiamo avere almeno due ipotesi:

- "cambio di idea" di lavoratori che precedentemente avevano lasciato il TFR in azienda;
- lavoratori già iscritti alla previdenza complementare presso altra azienda che riconfermano l'adesione in Solidarietà Veneto o che trasferiscono in Solidarietà Veneto.

L'adesione, non dovendo essere accompagnata da TFR1 o TFR2, non deve sottostare alla disciplina di legge e potrà seguire le regole del Fondo (decorrenza dal mese successivo).

NUOVO MODULO "ACCENSIONE RAPPORTO AZIENDALE"

Semplificazione per i consulenti e per le aziende di prossima iscrizione.

Come già anticipato via mail, è stato predisposto il nuovo modulo "ACCENSIONE RAPPORTO AZIENDALE": se compilato in modo esaustivo dalle aziende di nuova iscrizione, consentirà alle stesse di evitare di essere ricontattate per il completamento della scheda anagrafica. L'azienda eviterà inoltre di ripetere i propri dati (indirizzo, numero di telefono, ecc.) in ogni nuovo modulo di adesione basteranno infatti solo timbro e firma. Le medesime informazioni potranno altresì essere comunicate al Fondo tramite file excel da parte dei consulenti del lavoro; il file (che alleghiamo) è utile per chi dovesse comunicare contemporaneamente adesioni di molte aziende (in particolare settore artigianato).

Segnaliamo che dalle prossime settimane sarà attivata la possibilità di registrare l'adesione dell'azienda direttamente dal nostro sito web sveltendo ulteriormente questo passaggio.

La "rivalutazione" del TFR da versare ai Fondi

Né Covip, né il Ministero del Lavoro hanno ad oggi fornito precisi criteri di calcolo per la "rivalutazione" ex DM 30/01. Nell'incertezza sono state fatte diverse ipotesi più o meno coerenti; Assofondipensione, interpellata a proposito, ha sostanzialmente confermato le nostre posizioni (che di seguito esponiamo). Non possiamo quindi, in questa fase, andar oltre alla citazione di quanto previsto dai decreti interministeriali del 30 gennaio che riprendiamo per stralcio.

CAPO I "Espressione della volontà del lavoratore circa la destinazione del TFR maturando"; Art. 1 "Modalità di espressione della volontà del lavoratore circa la destinazione del TFR maturando", comma 2, lettera a):

"in caso di esplicito conferimento del TFR ad una forma di previdenza complementare, (...) l'importo del trattamento di fine rapporto da versare relativamente alle mensilità antecedenti al mese di luglio 2007 è rivalutato, secondo i criteri stabiliti dall'articolo 2120 del codice civile, in ragione del tasso d'incremento del TFR applicato al 31 dicembre 2006, rapportato al periodo intercorrente tra la data di scelta e il 30 giugno 2007";

E' dunque indubbio il fatto che la rivalutazione sia dovuta dalla data di scelta al 30/06. Più incerta la miglior modalità di calcolo. Due i principali problemi: calcolo in 365-esimi o 12-esimi e inclusione del periodo di giugno nella rivalutazione. Come Fondo non possiamo sostituirci al legislatore e neppure alle Associazioni di Categoria decidendo quale sia il metodo più corretto o opportuno; non escludiamo tra l'altro un pronunciamento del Ministro nei prossimi giorni a tal proposito. Al momento rimangono quindi solo buon senso e ragionevolezza ed una considerazione di ordine pratico: l'applicazione di un metodo rispetto all'altro comporta differenze complessive (considerando una paga media mensile lorda di 1.300 Euro) inferiori ad € 1,5.

Ricordiamo per puro scrupolo che il tasso di rivalutazione di cui la legge richiede l'applicazione è quello del TFR fissato a dicembre scorso (2,74%) e che la rivalutazione, come accennato, è dovuta anche per quei lavoratori il cui TFR è stato trasferito al "Fondo tesoreria" dell'INPS. Per approfondimenti vedi la dettagliata circolare INPS 70 del 03/04 2007 ed il Messaggio INPS 10577 del 26/04/2007.

C'è incertezza anche riguardo alla eventuale fiscalità da applicare a tale anomala rivalutazione: si ipotizza l'assimilazione della "rivalutazione" ad una sorta di compensazione del ritardato versamento (che quindi potrebbe non essere assoggettata ad imposta); in ogni caso qualora dovessero esserci novità in merito provvederemo a segnalarle.

Il Fondo infine, diversamente dall'azienda, non ha necessità di conoscere il dettaglio dell'importo della rivalutazione che quindi, in distinta di contribuzione, dovrà essere incorporato nella colonna in cui viene inserito il TFR "generico". Il Fondo si riserva peraltro di chiederne dettaglio qualora dovessero subentrare disposizioni normative ad ogni non preventivabili.

Adesioni tramite silenzio–assenso (silenti)

Ripetiamo la comunicazione della scorsa circolare: **le adesioni dei lavoratori silenti dovranno essere effettuate attraverso il nuovo programma TF@AS**. L'elenco dei lavoratori silenti, mancando un documento cartaceo di adesione, dovrà essere messo a disposizione al Fondo compilando e spedendo (tramite TF@AS) un file excel contenente i dati anagrafici minimi necessari per mettere il Fondo in contatto con gli aderenti silenti al fine di ottemperare a tutti gli adempimenti di legge successivi.

Ricordiamo che la quota di iscrizione (€ 3,87 + € 3,87) è dovuta anche per i lavoratori "silenti" per i quali, tra l'altro, la gestione della pratica risulta paradossalmente più costosa di una adesione normale.

Il primo versamento per questi lavoratori sarà da effettuarsi nel prossimo mese di ottobre per cui non c'è necessità di affrettare la comunicazione. Occorre piuttosto che tale comunicazione avvenga in conformità a quanto previsto dalla legge e dalle direttive Covip poiché, in caso contrario, potrebbero sorgere contestazioni dagli esiti per nulla scontati. Rimandiamo, per maggiori dettagli, agli orientamenti emanati dalla Covip in merito (disponibili anche nel nostro sito in "Normativa di riferimento").

Aspetti operativi.

La nuova distinta di contribuzione

Distinta precompilata

Dalla fine di giugno il programma di invio delle distinte "WebUpolader" consente ad ogni azienda di scaricare la distinta "precompilata" con i nominativi dei propri aderenti. Ogni azienda, conseguentemente, potrà sottoporre a controllo i dati degli aderenti: è possibile che possano emergere casi dubbi che vi preghiamo di segnalare.

In particolare:

- lavoratori risultanti "attivi" ma non più in forza all'azienda. L'azienda/il lavoratore potrebbero non aver segnalato al Fondo la cessazione del rapporto di lavoro attraverso la compilazione esaustiva e la spedizione del modello "cessazione-trasferimento" (ex modello "08"). Nei prossimi mesi occorrerà quindi sanare queste posizioni. Cogliamo l'occasione per ricordare che la compilazione del mod. "cessazione-trasferimento" si rende necessaria ad ogni cessazione del rapporto di lavoro (oltre che nel caso di trasferimento). La mancata compilazione comporta ritardi negli adempimenti del Fondo e la successiva richiesta di compilazione da parte dell'azienda con conseguente notevole aggravio nell'operatività per il recupero dei dati.
- Lavoratori non inseriti in lista. In questo particolare periodo segnaliamo qualche difficoltà a recepire le adesioni di quelle aziende che non avessero fornito i dati anagrafici di "accensione del rapporto aziendale": la conseguente ritardata anagrafatura dell'azienda potrebbe comportare ritardo nell'attivazione delle posizioni individuali degli aderenti facenti capo all'azienda stessa. Raccomandiamo quindi la compilazione del modello "accensione rapporto aziendale" alle aziende di nuova iscrizione che non l'avessero già spedito (o che comunque non avessero fornito i propri dati telefonicamente o tramite mail). Potrebbero esserci infine iscritti non presenti in distinta perché comunicati al Fondo molto di recente. In questo caso dovranno essere aggiunti in distinta da chi la andrà a compilare.

Struttura delle distinte

Le aziende che avessero registrato nuove iscrizioni o incrementi di TFR nel corso del primo trimestre dovranno suddividere in due distinte l'importo bonificato. In particolare:

Distinta 1

Si tratta praticamente della distinta che raccoglie tutti i versamenti che, in condizioni normali, sarebbero stati versati nel mese di aprile e che invece, a seguito di quanto disposto dai decreti interministeriali, sono slittati a luglio. Ci si riferisce quindi al periodo di competenza (da indicare in distinta): **01/01/2007 - 31/03/2007**.

Contribuzioni derivanti da:

- adesioni relative al periodo **01/01/2007 - 31/03/2007**
- incrementi di % (per i lavoratori di prima occupazione ante 29/04/93 che, alla data del 31/12/06, risultavano già iscritti) relativi al medesimo periodo.

Esempio:

Casistica	TFR da versare	Contributi da versare
Lavoratore già iscritto al 31/12/06 con la % di TFR "minima" (che non ha incrementato la % di TFR al Fondo)	Nessun versamento: il TFR (% "minima") è già stata versata ad aprile	Nessun versamento: le contribuzioni sono già state versate ad aprile.
Lavoratore già iscritto al 31/12/06 con la % di TFR minima che nel mese di febbraio ha incrementato la % di TFR versato passando al 100%	TFR "differenziale" (rivalutato) riferibile al periodo di competenza febbraio - marzo. Si tratta della differenza tra il 100% e quanto già versato ad aprile in occasione del versamento standard	Nulla da versare: già versati ad aprile.
Lavoratore iscritto gennaio 2007	Tutto il TFR (rivalutato) riferibile al periodo di competenza "gennaio - marzo".	Contributi a carico azienda e lavoratore dal mese di gennaio a marzo compresi (salvo applicazione della regolamentazione del Fondo - mese successivo).
Lavoratore iscritto a marzo 2007	Tutto il TFR (rivalutato) riferibile al periodo di competenza "marzo".	Contributi a carico azienda e lavoratore dal mese di marzo compreso (salvo applicazione della regolamentazione del Fondo - mese successivo).

Distinta2:

Si tratta praticamente della distinta ordinaria, quella che raccoglie il periodo di competenza 01/04/07–30/06/07. In particolare questa distinta comprenderà i versamenti relativi ad adesioni (o incrementi di % TFR) pervenute nel secondo trimestre assieme a versamenti dei lavoratori precedentemente iscritti (sia prima del 31/12/2006, sia nei primi tre mesi dell'anno) per il periodo di competenza 01/04/07 - 30/06/07 (per questi lavoratori saranno infatti già stati effettuati in aprile i versamenti del primo trimestre).

Esempio:

Casistica	TFR da versare	Contributi da versare
Lavoratore già iscritto al 31/12/06 che nel mese di gennaio abbia incremento la % di TFR versato passando al 100%	TFR "differenziale" (rivalutato) riferibile al periodo di competenza aprile - giugno. TFR "normale" (non rivalutato) per il periodo aprile - giugno.	Contributi a carico azienda e lavoratore dal mese di aprile a giugno compresi.
Lavoratore iscritto ad aprile 2007	Tutto il TFR (rivalutato) riferibile al periodo di competenza "aprile - giugno".	Contributi a carico azienda e lavoratore dal mese di aprile a giugno compresi (salvo applicazione della regolamentazione del Fondo - mese successivo).
Lavoratore iscritto a maggio 2007	Tutto il TFR (rivalutato) riferibile al periodo di competenza "maggio - giugno".	Contributi a carico azienda e lavoratore dal mese di maggio e giugno compresi (salvo applicazione della regolamentazione del Fondo - mese successivo).

Posizionamento in distinta delle "rivalutazioni del TFR"

Il Fondo infine, diversamente dall'azienda, non ha necessità di conoscere il dettaglio dell'importo della rivalutazione che quindi, in distinta di contribuzione, dovrà essere incorporato nella colonna in cui viene inserito il TFR "generico". Il Fondo si riserva peraltro di chiederne dettaglio qualora dovessero subentrare disposizioni normative ad oggi non preventivabili.

Variazione esempio distinta

Segnaliamo una variazione nell'esempio di distinta presente nel nostro sito web. Rispetto al tracciato originario il nostro Service Amministrativo ha richiesto l'inserimento di un campo aggiuntivo ("tipo recapito") nella "Sezione Azienda". Preghiamo tutti coloro i quali avessero utilizzato l'esempio scaricabile dal sito fino al 30/06 (e messo a disposizione delle aziende di nuova iscrizione), di verificare la presenza di questo campo e, se del caso, di aggiornare il file (alleghiamo il file di esempio definitivo) che altrimenti verrebbe scartato dagli applicativi di upload.

Messaggio promozionale riguardante forme pensionistiche complementari:
prima dell'adesione leggere la [nota informativa](#) e lo [statuto](#)

SOLIDARIETA' VENETO - Fondo Pensione
Iscritto al n° 87 Albo Fondi Pensione

via Querini, 27 - 30172 Mestre (Ve)
tel e fax 041 940561 (3 linee)
Sito web: www.solidarietaveneto.it
E-mail: info@solidarietaveneto.191.it



SOLIDARIETÀ VENETO
FONDO PENSIONE